



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.12.2002
COM(2002) 759 definitivo

2002/0306 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità
elettromagnetica**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

La presente proposta ha per oggetto la revisione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (direttiva CEM).

La direttiva 89/336/CEE è stata modificata dalle direttive 91/263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE. Le disposizioni di attuazione adottate dagli Stati membri sono applicate su base volontaria dal 1° gennaio 1992. Dal 1° gennaio 1996 tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici interessati devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva CEM prima di essere immessi sul mercato della Comunità europea.

La direttiva CEM ha l'obiettivo di garantire la libera circolazione delle apparecchiature elettriche e di creare un ambiente elettromagnetico accettabile nell'UE. Essa mira quindi a far sì che le perturbazioni elettromagnetiche provocate da apparecchiature elettriche non impediscano il corretto funzionamento di altre apparecchiature e delle reti di telecomunicazione e di erogazione dell'energia elettrica e che tali apparecchiature abbiano un adeguato livello di immunità contro le perturbazioni elettromagnetiche, che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.

L'esperienza acquisita dal 1992 con l'applicazione della direttiva CEM è considerevole. Nel 1997, data la necessità di chiarire alcune questioni e per assicurare un'applicabile omogenea, la Commissione ha pubblicato una guida ufficiosa all'applicazione della direttiva, elaborata con la collaborazione delle autorità nazionali e di altre parti interessate.

2. ANTEFATTI E MOTIVAZIONI DELLA REVISIONE

2.1. Il processo SLIM

La guida CEM ha contribuito in modo rilevante ad un'applicazione omogenea della direttiva, ma per il suo carattere ufficioso non offre la certezza giuridica necessaria per risolvere i problemi.

Nel 1997 in un primo tentativo di fare chiarezza e dare consistenza giuridica alle soluzioni concordate, e anche per alleviare le imprese da obblighi regolamentari superflui, la Commissione e gli Stati membri hanno deciso di includere la direttiva CEM tra quelle oggetto dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione relativa al mercato interno).

Nel 1998 un gruppo composto da esperti degli Stati membri e da rappresentanti delle parti interessate ha esaminato la direttiva. Ultimato l'esame, il gruppo ha espresso il parere che l'applicazione della direttiva si presentava per alcuni aspetti problematica e ne ha raccomandato una revisione, da effettuare tenendo conto della guida CEM del 1997.

Le raccomandazioni del gruppo SLIM riguardavano in particolare gli aspetti seguenti:

- i principi fondamentali;
- il trattamento delle macchine e degli impianti di grandi dimensioni;
- le procedure di valutazione della conformità;
- le norme;
- le prescrizioni in materia di CEM contenute in altre direttive;
- l'esame delle soluzioni proposte dalla guida CEM.

Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (1999) 88), la Commissione ha fatto proprie la maggior parte delle raccomandazioni del gruppo SLIM. In seguito, la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro composto da esperti delle amministrazioni nazionali e delle parti interessate (imprese, operatori di reti, organismi di valutazione della conformità e di normazione, utenti) per assistere la Commissione nell'elaborazione di una proposta di revisione della direttiva. Nel corso del 1999 e del 2000 il gruppo ha esaminato varie bozze di proposta, che, per garantire la trasparenza, sono state rese pubbliche sul sito Internet della Commissione affinché altre parti interessate potessero formulare i loro commenti. L'attuale proposta di revisione della direttiva CEM è stata elaborata tenendo nel dovuto conto i commenti espressi nel corso di questa ampia e approfondita consultazione.

2.2. Obiettivi della revisione

In via generale la proposta di revisione mantiene gli obiettivi e il campo d'applicazione della direttiva CEM in vigore. Segue la concezione normativa del "nuovo approccio" e ricorre essenzialmente agli stessi concetti già utilizzati nella direttiva in vigore.

Gli obiettivi della proposta sono i seguenti:

- chiarire il campo d'applicazione della direttiva formulando le definizioni in modo più appropriato, precisando le esclusioni e includendovi i dispositivi di collegamento pronti per l'uso;
- definire per gli impianti fissi un quadro normativo più adeguato;
- chiarire, precisandoli, i requisiti essenziali;
- chiarire la funzione delle norme armonizzate;
- semplificare la procedura di valutazione della conformità, riducendola ad una procedura unica per gli apparecchi;

- ridurre gli impacci burocratici e accrescere le possibilità di scelta per i fabbricanti eliminando l'intervento obbligatorio di un terzo nei casi in cui non siano state applicate norme armonizzate, ma permettendo in tutti i casi l'intervento volontario degli organismi di valutazione della conformità degli apparecchi;
- rendere più efficace la vigilanza del mercato grazie ad una migliore tracciabilità dei fabbricanti.

La struttura e il testo della proposta sono stati adattati per tener conto delle innovazioni introdotte dalle altre direttive "nuovo approccio" adottate dal 1989.

In considerazione di queste modifiche, si propone che la direttiva 89/336/CEE sia sostituita dalla direttiva qui proposta.

2.3. Contenuto della revisione

Secondo l'impostazione del "nuovo approccio", la proposta definisce i requisiti di compatibilità elettromagnetica che le apparecchiature elettriche devono soddisfare per poter essere immesse sul mercato e/o messe in servizio.

Il campo d'applicazione della direttiva è definito in riferimento al concetto centrale di "apparecchiatura", in cui si distinguono due sottoinsiemi: gli "apparecchi" e gli "impianti fissi". Alcune delle disposizioni della direttiva sono comuni agli apparecchi e agli impianti fissi. È il caso dei requisiti in materia di protezione elettromagnetica generica e del principio secondo cui tali requisiti di protezione possono trovare un'espressione tecnica in norme armonizzate non obbligatorie. Le norme armonizzate devono essere adottate dagli enti di normazione europei CEN (Comitato europeo di normazione), CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) e ETSI (Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni). Le norme armonizzate devono essere elaborate sulla base di mandati affidati dalla Commissione agli enti di normazione europei secondo la procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE. L'applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conferisce presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali della direttiva.

2.3.1. *Distinzione tra apparecchi ed impianti fissi*

Una delle principali ragioni di una revisione della direttiva CEM è la necessità di regimi normativi distinti per gli apparecchi e per gli impianti fissi. Gli apparecchi sono merci che, se conformi alla direttiva, possono essere immesse sul mercato o messe in servizio dovunque nell'Unione europea. È quindi compito del fabbricante effettuare, sotto la sua responsabilità, una valutazione della conformità per dimostrare che l'apparecchio è conforme alle prescrizioni della direttiva. Gli apparecchi conformi devono recare la marcatura CE.

Tuttavia, la procedura di valutazione della conformità e la marcatura CE non sono ritenute appropriate agli impianti fissi. Gli impianti fissi sono assemblaggi di vari apparecchi ed altri dispositivi installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo predeterminato nell'UE (ad esempio le reti di distribuzione dell'energia elettrica, le reti di telecomunicazione, i grandi macchinari e complessi di macchinari in siti industriali). La necessità di un regime diverso è giustificata dal fatto che gli impianti fissi possono essere oggetto di continue modifiche, nonché

dalle difficoltà riscontrate nell'applicazione a tali impianti di una procedura formale di valutazione della conformità a causa della loro dimensione, della loro complessità, di condizioni di CEM esterne non definite e variabili, di esigenze di funzionamento, ecc.

Questa necessità è rafforzata dal fatto che le autorità competenti possono, dopo aver individuato un impianto fisso come possibile fonte di un'emissione inaccettabile, esigere che il responsabile li renda conformi.

Dalla consultazione è emerso che le parti interessate sono decisamente favorevoli all'applicazione agli impianti fissi di un regime particolare nel quadro della direttiva. Tali impianti, come fonte o come oggetto di potenziali perturbazioni elettromagnetiche, fanno parte dell'ambiente elettromagnetico.

Inoltre, al fine di garantire la libera circolazione delle apparecchiature, è opportuno stabilire un insieme coerente di requisiti CEM armonizzati per le apparecchiature, compresi gli impianti fissi, che costituiscano un insieme coerente di norme che definiscano tutti gli aspetti di un ambiente elettromagnetico accettabile.

Affinché le tecnologie in rapida evoluzione utilizzate in questi impianti possano essere sfruttate appieno in tutta l'Unione europea, occorre dotarle di una solida base regolamentare e di norme armonizzate.

2.3.2. Requisiti essenziali

Nell'allegato I la proposta definisce un regime coerente e globale di requisiti essenziali a cui le apparecchiature, ossia tanto gli apparecchi quanto gli impianti fissi, devono conformarsi.

I requisiti essenziali sono requisiti di protezione generica che coprono le caratteristiche d'emissione e d'immunità delle apparecchiature. Inoltre, requisiti più specifici sono indicati separatamente per gli apparecchi e per gli impianti fissi.

Nel caso degli apparecchi, il fabbricante dovrà effettuare una valutazione della compatibilità elettromagnetica che permetta di identificare ed esaminare tutti i fenomeni pertinenti al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione. Se tutte le norme armonizzate CEM applicabili ad un determinato apparecchio sono rispettate, si considera che l'apparecchio abbia ottemperato all'obbligo della valutazione CEM.

In via generale, gli apparecchi dovranno esser conformi ai requisiti in materia di protezione senza ricorso a dispositivi esterni aggiuntivi (ad esempio di filtraggio o schermatura) immessi sul mercato separatamente. Gli apparecchi devono essere accompagnati da informazioni che permettano di identificare chiaramente il prodotto (ad esempio tramite un numero di tipo, un codice di lotto, ecc.) e indichino il nome e l'indirizzo del fabbricante. Quando il fabbricante o il suo mandatario non sono stabiliti nell'UE, è indicata la persona stabilita nell'UE responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio. Queste disposizioni hanno lo scopo di rafforzare i mezzi a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per verificare la conformità degli apparecchi ed adottare le misure necessarie per fare rispettare la regolamentazione.

Il fabbricante dovrà fornire informazioni su ogni precauzione particolare da adottare prima dell'installazione, dell'assemblaggio e dell'utilizzo dell'apparecchio per assicurarne la conformità ai requisiti in materia di protezione.

Quest'obbligo trae origine dalle discussioni del gruppo SLIM, che è giunto alla conclusione che la direttiva riveduta debba definire alcune classi di ambiente CEM e le condizioni dell'utilizzo previsto. Dalla consultazione che ha seguito le raccomandazioni SLIM non sono emerse indicazioni che confermino questa necessità. Tuttavia, qualora per le sue caratteristiche CEM un apparecchio non sia atto ad essere utilizzato in zone residenziali, è stato considerato essenziale indicare esplicitamente questa restrizione d'uso.

2.3.3. Valutazione della conformità di apparecchi sotto la sola responsabilità del fabbricante

Quando il fabbricante non ha applicato, o ha applicato solo parzialmente, norme armonizzate, la vigente direttiva CEM esige la costituzione di una documentazione tecnica di costruzione, comprendente una relazione tecnica o un certificato rilasciato da un organismo competente.

Esistono norme armonizzate ormai per quasi tutti gli apparecchi. La procedura di autodichiarazione mediante l'applicazione di norme armonizzate è oggi utilizzata nel 95% dei casi. In pratica, agli organismi che sono anche organismi competenti è spesso chiesto di confermare il rispetto di norme armonizzate. La proposta precisa gli obblighi del fabbricante. L'esperienza ha anche dimostrato che la non applicazione di norme armonizzate non può essere considerata un criterio idoneo per la richiesta d'intervento di un terzo. La proposta prevede perciò la soppressione dell'obbligo di ricorrere ad un organismo competente. Si tratta di una semplificazione della direttiva. Tuttavia, conformemente alla decisione 93/465/CEE del Consiglio concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, il fabbricante deve sempre predisporre e conservare una documentazione tecnica comprovante che gli apparecchi sono conformi ai requisiti essenziali, si applichino o no norme armonizzate.

Secondo la proposta, spetta al fabbricante decidere se fare intervenire un terzo, e, se sì, in quale misura. Come in altre direttive "nuovo approccio", gli organismi di valutazione della conformità sono detti "organismi notificati". Questo cambiamento di denominazione non implicherà tuttavia una nuova valutazione supplementare di organismi già designati ai sensi della direttiva vigente.

Inoltre, questo cambiamento di nome non avrà alcun effetto sulla prassi attuale del settore, secondo la quale, a certe condizioni, un organismo di valutazione appartenente ad un fabbricante può diventare un organismo notificato ai fini della direttiva CEM.

3. BASE GIURIDICA

La proposta è basata sull'articolo 95 del trattato CE e intende garantire, stabilendo requisiti armonizzati in materia di compatibilità elettromagnetica, la libera circolazione delle apparecchiature nel mercato interno europeo. L'articolo 95 copre anche i requisiti in materia di CEM per gli impianti fissi. Il funzionamento del

mercato interno può essere garantito soltanto se gli apparecchi e gli impianti fissi sono progettati e costruiti conformemente ad un insieme coerente ed omogeneo di requisiti in materia di CEM.

La presente proposta è rilevante ai fini dello Spazio economico europeo.

4. PROPORZIONALITÀ E SUSSIDIARIETÀ

L'obiettivo principale dell'azione proposta è di garantire il funzionamento del mercato interno introducendo per le apparecchiature l'obbligo di conformità ad un livello appropriato di compatibilità elettromagnetica. Secondo il principio della sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato, questa misura è proposta in quanto gli obiettivi anzidetti non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

La direttiva 89/336/CEE segue i principi enunciati nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione. Secondo questo approccio, i requisiti essenziali stabiliti nella proposta trovano espressione tecnica nelle norme europee armonizzate, che devono essere adottate dai vari organismi di normazione europei. Durante i dieci anni della sua applicazione, la direttiva si è dimostrata conforme al principio della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato. Sulla base di questa esperienza, la proposta segue esattamente gli stessi principi e, pertanto, non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

5. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La proposta di revisione si articola in quattro capitoli:

- Capitolo 1: Disposizioni generali;
- Capitolo 2: Apparecchi;
- Capitolo 3: Impianti fissi;
- Capitolo 4: Disposizioni finali.

Le disposizioni della proposta sono presentate più estesamente quando differiscono in modo sostanziale da quelle della direttiva attuale.

5.1. Capitolo 1: Disposizioni generali

5.1.1. Articolo 1 – Campo d'applicazione

Le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE sono escluse dal campo d'applicazione della direttiva CEM. Tuttavia, la direttiva 1999/5/CE rinvia esplicitamente ad alcune disposizioni specifiche della direttiva CEM e le rende applicabili. Le modifiche dei rinvii alla direttiva CEM conseguenti alla modifica di questa possono essere

identificate mediante la tavola di corrispondenza figurante nell'allegato VI della proposta.

Gli aeromobili e le apparecchiature montate su aeromobili sono esplicitamente esclusi dalla direttiva CEM. Questa esclusione deriva dalle conclusioni di uno studio effettuato dal CENELEC su mandato della Commissione, con l'aiuto di esperti di CEM e di specificazioni aeronautiche. Gli aeromobili possono essere considerati come un ambiente molto particolare per quanto riguarda la CEM. Le necessità di protezione in materia di CEM possono essere interamente soddisfatte da regolamentazioni specifiche relative agli aeromobili.

Inoltre, la direttiva CEM non si applica alle apparecchiature che, per le loro stesse caratteristiche fisiche, non presentano rischi sul piano della CEM. È il caso, ad esempio, di certi orologi da polso o di biglietti di auguri in cui sono incorporati dispositivi elettronici.

5.1.2. *Articolo 2*

Questo articolo contiene le definizioni giuridiche dei principali termini tecnici, come apparecchi, impianti fissi e compatibilità elettromagnetica. Si noti che la direttiva considera come apparecchi soltanto i componenti o sottoinsiemi che sono destinati a essere montati dall'utente finale e possono causare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni.

I dispositivi di collegamento pronti per l'uso destinati alla trasmissione di segnali sono, a certe condizioni, considerati apparecchi e sono soggetti alle disposizioni della direttiva relative ai requisiti essenziali, al regime di valutazione della conformità e alla marcatura CE. Questo non vale per i cavi come tali, ma soltanto per i dispositivi pronti per l'uso immessi sul mercato separatamente dagli apparecchi. Uno studio tecnico effettuato per la Commissione e l'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri hanno confermato la necessità di includere nel campo d'applicazione della direttiva i dispositivi di collegamento pronti per l'uso. Ciò permetterà di evitare regolamentazioni nazionali che potrebbero pregiudicare la libera circolazione di questi dispositivi.

5.1.3. *Articolo 6*

Questo articolo precisa che le apparecchiature a cui sono state applicate norme armonizzate beneficiano di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali. Le norme armonizzate traducono sul piano tecnico i requisiti essenziali delle apparecchiature che ne sono oggetto. L'applicabilità agli impianti fissi dei requisiti essenziali e delle norme armonizzate eviterà le regolamentazioni nazionali in materia di CEM che attualmente vanno oltre il livello di specificazione previsto dalla direttiva.

5.2. **Capitolo 2: Apparecchi**

L'articolo 7 dispone che i fabbricanti debbano valutare, sotto la loro responsabilità, la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali, si tratti o no di prodotti fabbricati in conformità alle norme armonizzate. La conformità deve essere dimostrata da un fascicolo tecnico ed essere attestata dal rilascio di una dichiarazione di conformità. Il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità sono messi a disposizione delle

autorità competenti, su loro richiesta, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data della fabbricazione dell'ultimo apparecchio. L'intervento di un organismo notificato è lasciato alla discrezione del fabbricante. Gli organismi notificati possono rilasciare certificati che attestano la piena conformità ai requisiti essenziali o la conformità solo parziale a determinati requisiti, su richiesta del fabbricante (cfr. punto 2.3.1). La procedura di notifica degli organismi notificati e le disposizioni relative alla pubblicazione (articolo 11) riprendono generalmente le disposizioni delle altre direttive "nuovo approccio".

Con l'entrata in vigore della direttiva 1999/5/CE, che contiene disposizioni in materia di CEM applicabili alla quasi totalità dei trasmettitori radio, si considera sproporzionato mantenere un regime obbligatorio di intervento di un terzo per i trasmettitori che restano nel campo d'applicazione della direttiva CEM. Le apparecchiature di radiotrasmissione che restano nel campo d'applicazione saranno perciò soggette alle stesse disposizioni che valgono per gli altri apparecchi.

5.3. Capitolo 3: Impianti fissi

L'articolo 12 prevede un regime particolare per gli impianti fissi.

Se tali impianti sono costruiti o modificati mediante apparecchi generalmente disponibili sul mercato, a tali apparecchi si applicano le disposizioni del capitolo 2. Tuttavia, se gli apparecchi utilizzati sono destinati specificamente ad un determinato impianto fisso e non sono altrimenti disponibili sul mercato, il fabbricante è libero di applicare o no le disposizioni del capitolo 2.

Tuttavia, quando le disposizioni generali relative agli apparecchi (articoli 5,7 e 8) non sono applicate agli apparecchi destinati ad un impianto specifico, tali apparecchi dovranno essere accompagnati da informazioni più specifiche indicanti il luogo d'utilizzo previsto e le precauzioni da osservare nei riguardi dell'impianto.

L'articolo 12 non prescrive l'obbligo di una procedura formale di valutazione della conformità degli impianti fissi prima della loro messa in servizio. Come si è ricordato, è stato rilevato dal gruppo SLIM e nella successiva consultazione che l'applicazione di una procedura di valutazione della conformità può essere difficile o finanche impossibile, oltretutto sproporzionata, per la complessità tecnica degli impianti e per le modifiche che possono subire nel corso della loro esistenza. Se vi è motivo di supporre una non conformità, ad esempio nel caso in cui siano state denunciate perturbazioni generate dagli impianti, le pubbliche autorità possono esigere la prova della loro conformità e, se necessario, procedere ad una valutazione appropriata. In base all'articolo 12 spetta agli Stati membri designare, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, la persona o le persone responsabili della conformità degli impianti fissi ai pertinenti requisiti essenziali.

5.4. Capitolo 4: Disposizioni finali

La direttiva 89/336/CEE dovrà essere abrogata. Come appare dalla tabella di corrispondenza dell'allegato VI, i riferimenti alla direttiva 89/336/CEE, ad esempio per quanto riguarda le norme armonizzate, rimandano alla direttiva riveduta.

5.5. Allegato I: Requisiti essenziali

Cfr. punto 2.3.2

5.6. Allegati II-IV

Questi allegati comprendono le disposizioni standard delle direttive "nuovo approccio".

5.7. Allegato V

Questo allegato stabilisce che la corretta applicazione delle norme armonizzate pertinenti equivale all'esecuzione di una valutazione CEM ai sensi dell'allegato I. Inoltre, l'allegato V fa riferimento ai documenti di normalizzazione che forniscono ai fabbricanti informazioni sulla scelta e l'uso di norme armonizzate. Questi documenti offrono un ausilio ai fabbricanti, in particolare nei casi in cui la presunzione di conformità ai requisiti implica l'applicabilità simultanea di più norme.

6. COERENZA CON ALTRE POLITICHE COMUNITARIE

La coerenza con altre politiche comunitarie è garantita in particolare dal fatto che i principi sui quali la presente direttiva si basa sono quelli enunciati nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione. Inoltre, sono stati presi in particolare considerazione i nessi con altre norme comunitarie, escludendo dal campo d'applicazione della direttiva le apparecchiature specifiche, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della presente proposta.

7. CONSULTAZIONI ESTERNE

Come indicato al punto 2.1, la revisione della direttiva è stata avviata a seguito di una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999)88), nella quale la Commissione appoggiava la maggior parte delle raccomandazioni del gruppo SLIM, composto da esperti indipendenti.

La proposta di revisione della direttiva CEM è stata elaborata con l'assistenza di un gruppo di lavoro SLIM CEM, costituito da rappresentanti degli Stati membri e del settore (fabbricanti, operatori di pubblici servizi, organismi di certificazione, ecc.).

A seguito dei lavori di questo gruppo, sono state preparate varie bozze, da sottoporre a discussione, della futura direttiva CEM, che sono state pubblicate nel sito Internet della Commissione in modo da raggiungere il maggior numero possibile di parti interessate.

Per fornire alla Commissione e a tutte le altre parti interessate le informazioni tecniche necessarie, nel 2000 è stato realizzato uno studio indipendente nel quadro di un contratto della Commissione europea. Sulla base delle conclusioni tecniche di questo studio, la proposta include nel campo d'applicazione della direttiva i dispositivi di collegamento pronti per l'uso e prevede disposizioni specifiche per gli impianti fissi.

Analogamente, la valutazione presentata al punto 8 si è giovata di uno studio indipendente effettuato nel 2001 per compiere un'analisi costi/benefici della proposta revisione della direttiva.

8. VALUTAZIONE

La valutazione degli effetti di una revisione della direttiva sull'economia europea si basa su uno studio realizzato da un organismo esterno.

Lo scopo dello studio è stato quello di quantificare gli effetti delle modifiche introdotte dal testo proposto per le diverse parti interessate. Si tratta di un caso pilota del nuovo orientamento della Commissione, che intende utilizzare la valutazione d'impatto come strumento per migliorare la qualità e la coerenza del processo di sviluppo delle strategie, come affermato in una recente comunicazione della Commissione*.

Lo studio è stato perciò realizzato sulla base di un'indagine svolta tra le parti interessate (fabbricanti, installatori, organismi di certificazione, utenti privati e professionali e autorità pubbliche responsabili in materia di CEM). La relazione finale dello studio può essere consultata sul sito Internet della Commissione.

La valutazione ha preso in considerazione i seguenti aspetti principali:

- rafforzamento della certezza giuridica del testo, grazie ad un testo più chiaro e più dettagliato che fornisca ai responsabili della sorveglianza e dell'applicazione della direttiva una risposta alle varie interpretazioni del testo esistente;
- una definizione coerente e più dettagliata degli aspetti considerati dalla direttiva;
- possibilità d'azione per gli organismi di certificazione;
- specificazione dei requisiti essenziali e chiarimento dell'applicazione delle norme armonizzate;
- disposizioni speciali per gli impianti fissi.

Risulta dallo studio che il parere prevalente tra le parti interessate è che la proposta di direttiva formalizzerà i meccanismi attualmente in uso; lo studio raccomanda una revisione della direttiva. La direttiva è oggi completata da una guida. Il principale vantaggio qualitativo sarà di fornire una base giuridica agli utenti di questa guida. Un altro vantaggio qualitativo sarà la prevista riduzione delle interferenze elettromagnetiche, che andrà principalmente a beneficio degli utenti e dei gestori delle reti di erogazione dell'energia elettrica e di telecomunicazioni.

Secondo questo studio, il costo netto complessivo tipico per le parti interessate sarà nell'UE di 2,4 miliardi di euro, distribuiti sugli otto anni durante i quali si prevede che rimarrà in vigore la direttiva, importo che rappresenta meno dello 0,1% della produzione di prodotti CEM nello stesso periodo. Tale costo netto sarà essenzialmente (90 %) sostenuto dai fabbricanti. L'analisi di sensibilità indica

* COM (2002) 276.

risultati ragionevolmente stabili: il costo tipico coincide con i costi medio e mediano; la stima più bassa è di - 1,3 miliardi di €, il quartile 25% - 1,9 miliardi di €, il quartile 75% - 2,9 miliardi di € e la stima più alta - 3,5 miliardi di €. Le maggiori incertezze nelle stime costi/benefici sono dovute, secondo lo studio, alla mancanza di chiarezza nell'uso delle norme e alle interpretazioni divergenti dell'ambito e delle definizioni dei prodotti e del regime degli impianti fissi. La Commissione è del parere che le disposizioni degli articoli 1 e 2 (campo d'applicazione e definizioni) e dell'allegato V (applicazioni di norme armonizzate) ridurranno le incertezze. Queste disposizioni hanno incontrato un ampio consenso nel processo di consultazione

Ad un livello più dettagliato, alcuni aspetti specifici devono essere chiariti:

- (1) **Modifica del campo d'applicazione:** la proposta di direttiva esclude dal suo campo d'applicazione gli apparecchi con un basso livello di emissioni, ma include esplicitamente i dispositivi di collegamento pronti per l'uso destinati ad essere collegati ad un apparecchio da un utente finale per la trasmissione di segnali. Lo studio ha mostrato che l'inclusione di questi dispositivi costituisce una voce di costo importante (circa 60% del costo lordo complessivo), in gran parte a carico dei fabbricanti, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione. A parere della Commissione occorre tuttavia tenere presente che l'inclusione di questo tipo di apparecchiatura, raccomandata anche da uno studio tecnico indipendente, eviterà l'adozione di norme nazionali potenzialmente divergenti. Poiché assicurerà il buon funzionamento del mercato interno per i prodotti in questione, questa inclusione costituirà un primo passo verso una riduzione complessiva dei costi a medio termine. D'altra parte, l'inclusione di questo tipo di dispositivo di collegamento pronto per l'uso potrebbe aumentare il carico di lavoro degli organismi di certificazione, ma in misura minore. Gli utenti finali e gli operatori hanno invece visto un vantaggio derivante dalla prevista riduzione delle interferenze elettromagnetiche. L'esclusione degli apparecchi a bassa emissione non dovrebbe produrre alcun cambiamento.
- (2) **Impianti fissi:** la proposta di direttiva riguarda espressamente anche le apparecchiature destinate in modo specifico ad essere incorporate in impianti fissi e prescrive che questi siano costruiti conformemente alle buone pratiche d'ingegneria industriale. La conseguenza è una riduzione dei costi per i fabbricanti, accompagnata da una riduzione prevedibile delle attività degli organismi di certificazione. Tuttavia, i reclami possono comportare costi rilevanti, in quanto la direttiva prevede che in questo caso si debba stabilire la conformità con i requisiti, e questo potrebbe controbilanciare i vantaggi previsti.
- (3) **Intervento di organismi notificati:** la direttiva attuale prevede, in alcuni casi, l'intervento di un "organismo competente", che rilascia un certificato/rapporto tecnico inserito nel fascicolo tecnico, che attesta la conformità ai requisiti essenziali. Nella direttiva proposta questi organismi sono denominati "organismi notificati", come nelle altre direttive "nuovo approccio". L'intervento di tale organismo non è più obbligatorio; il fabbricante ha la possibilità di chiedere l'intervento di tale organismo se lo ritiene necessario. Secondo lo studio, il ricorso ad organismi notificati potrebbe essere meno frequente, il che ridurrebbe i costi sostenuti dai

fabbricanti, mentre le autorità preposte alla vigilanza del mercato dovrebbero investire di più in competenza tecnica.

(4) Revisione dei requisiti essenziali

- (a) Valutazione della compatibilità elettromagnetica: alcuni fabbricanti del settore delle tecnologie dell'informazione hanno sottolineato che un'interpretazione massimalista dell'obbligo di conformità in tutte le configurazioni imporrebbe di sottoporre queste ultime a prove reali, con costi aggiuntivi rilevanti. Tenendo conto di questa conclusione dello studio di valutazione dell'impatto, la proposta di direttiva è stata modificata per chiarirne l'interpretazione, introducendo una soluzione più ragionevole, che non prevede l'obbligo di sottoporre a prova tutte le configurazioni. In questo modo è stata eliminata una fonte potenziale di perdita supplementare di utilità sociale.
- (b) Conformità senza dispositivi esterni: la proposta di direttiva prevede che gli apparecchi debbano essere conformi ai requisiti principali senza l'ausilio di dispositivi esterni. I connessi costi di progettazione sono sostenuti dai fabbricanti e limitati ai primi due anni di applicazione della direttiva.
- (c) Messa a disposizione di informazioni: i fabbricanti hanno sottolineato i costi elevati (circa 30% del costo lordo complessivo) che comporta l'obbligo di fornire con gli apparecchi informazioni specifiche, di cui all'allegato I della proposta di direttiva, data la necessità di modificare il processo di documentazione ed eventualmente di produzione. Il maggior rigore in materia di documentazione, rispetto agli obblighi attuali, colmerà una lacuna della direttiva in vigore, allineando i requisiti a quelli previsti dalle altre direttive "nuovo approccio". Il regime proposto permetterà alle autorità responsabili della vigilanza del mercato di individuare più facilmente i casi di non conformità e di intervenire nei confronti dei fabbricanti che non rispettano la direttiva.

- (5) **Applicazione delle norme armonizzate**: la proposta di direttiva chiarisce il concetto di conformità alle norme. Alcuni fabbricanti hanno espresso il timore che un'applicazione letterale delle norme imponga nuovi obblighi per quanto riguarda i metodi e gli strumenti di prova da utilizzare, con costi rilevanti. È tuttavia fondamentale, per ragioni di equità, che le norme, la cui applicazione resta facoltativa, siano applicate in modo identico da tutti i fabbricanti. La proposta chiarisce questo aspetto.

Lo studio di valutazione dell'impatto si è rivelato estremamente utile. Le sue conclusioni hanno permesso di migliorare il testo della direttiva ed evitare fonti potenziali di perdite d'utilità sociale. Secondo questo studio, la proposta di direttiva comporta per le parti interessate costi estremamente bassi in relazione al volume del mercato. Lo studio giunge inoltre alla conclusione che la proposta di direttiva può portare vantaggi qualitativi che è difficile quantificare, in particolare per quanto riguarda il livello di protezione raggiunto.

I principali fattori di costo identificati devono quindi essere valutati tenendo conto dei vantaggi che la proposta comporta, consistenti in un migliore funzionamento del mercato interno, una maggiore flessibilità per gli operatori del mercato, una migliore protezione per alcuni aspetti e una maggiore efficacia degli strumenti a disposizione delle autorità competenti per la vigilanza del mercato.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità
elettromagnetica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica⁴ è stata oggetto di un riesame nel quadro dell'iniziativa per la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, nota come iniziativa SLIM⁵. Il processo SLIM⁶ e la successiva consultazione approfondita hanno messo in luce la necessità di completare, rafforzare e chiarire il quadro istituito dalla direttiva 89/336/CEE.
- (2) Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che le reti delle radiocomunicazioni, dell'erogazione dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni nonché le apparecchiature connesse siano protette dalle perturbazioni elettromagnetiche.
- (3) È necessario armonizzare le disposizioni di diritto nazionale che assicurano la protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche per garantire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici senza ridurre i livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

¹ GU C ... , ... , p.

² GU C ... ,... , p.....

³ GU C ... , ... , p.

⁴ GU L 139 del 23.5.1989, p.19, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, p.1).

⁵ COM(1996)559.

⁶ COM(1999)88.

- (4) La protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche esige l'imposizione di obblighi ai vari operatori economici, obblighi che devono essere applicati in modo equo ed efficace affinché sia assicurata tale protezione.
- (5) È necessario regolamentare la compatibilità elettromagnetica al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, ossia di una zona senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi e i capitali possano circolare liberamente.
- (6) Le apparecchiature oggetto della presente direttiva devono comprendere sia gli apparecchi, sia gli impianti fissi. Per gli uni e per gli altri devono però essere adottate disposizioni distinte, perché mentre gli apparecchi in quanto tali possono circolare liberamente all'interno della Comunità, gli impianti fissi sono installati in un luogo prestabilito e constano di apparecchi di vari tipi e, se necessario, di altri dispositivi. La composizione e la funzione di tali impianti corrispondono nella maggior parte dei casi ad esigenze particolari degli operatori.
- (7) La presente direttiva non concerne le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, già oggetto della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità⁷. I requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica delle due direttive assicurano lo stesso livello di protezione.
- (8) La presente direttiva non concerne gli aeromobili e le apparecchiature destinate a essere installate a bordo di aeromobili, che sono già oggetto di speciali norme comunitarie o internazionali in materia di compatibilità elettromagnetica.
- (9) La presente direttiva non concerne le apparecchiature che, per loro natura, non presentano rischi in termini di compatibilità elettromagnetica.
- (10) La presente direttiva non concerne la sicurezza delle apparecchiature, che è oggetto di disposizioni legislative comunitarie o nazionali distinte.
- (11) Gli apparecchi oggetto della presente direttiva sono apparecchi finiti messi in commercio per la prima volta sul mercato della Comunità. Alcuni componenti o sottoinsiemi vanno in certi casi considerati apparecchi se sono messi a disposizione dell'utente finale. I dispositivi di collegamento pronti per l'uso, anche se incapaci isolatamente di produrre perturbazioni elettromagnetiche, possono produrre o trasmettere perturbazioni elettromagnetiche quando sono collegati ad un apparecchio e vanno quindi considerati apparecchi ai fini della presente direttiva.
- (12) I principi sui quali la presente direttiva si basa sono quelli enunciati nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione⁸. Secondo questo approccio, la progettazione e la fabbricazione delle apparecchiature devono essere conformi a requisiti essenziali per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Tali requisiti trovano espressione tecnica nelle norme europee armonizzate adottate dagli enti di normazione europei CEN (Comitato europeo di normazione), CENELEC (Comitato europeo di normazione elettronica) ed ETSI (Istituto europeo delle norme per le

⁷ GU L 91 del 7.4.1999, p.10.

⁸ GU C 136 del 4.6.1985, p.1.

telecomunicazioni). Il CEN, il CENELEC e l'ETSI sono riconosciuti come organismi competenti ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra tali organismi e la Commissione, e alla procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁹.

- (13) L'esistenza di norme armonizzate a livello comunitario relative alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature è nell'interesse del funzionamento del mercato interno. La conformità ad una norma armonizzata i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti, conformità che può tuttavia essere dimostrata in altri modi.
- (14) I fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti devono costruire tali apparecchiature in modo tale che le reti non subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio quando sono utilizzate in condizioni d'esercizio normali. Gli operatori delle reti devono costruire le loro reti in modo tale che i fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti non debbano sopportare un onere sproporzionato per evitare che le reti subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio. Gli enti di normazione europei devono tenere nel dovuto conto quest'obiettivo (compresi gli effetti cumulativi dei tipi pertinenti di fenomeni elettromagnetici) nell'elaborare le norme armonizzate.
- (15) L'immissione sul mercato o la messa in servizio di un apparecchio deve essere possibile soltanto se i fabbricanti interessati hanno stabilito che tale apparecchio è stato progettato e fabbricato conformemente alle prescrizioni della presente direttiva. Gli apparecchi immessi sul mercato devono essere provvisti della marcatura CE che attesta la conformità alla direttiva. La valutazione della conformità è responsabilità del fabbricante, che non è tenuto a ricorrere ad un organismo indipendente di valutazione della conformità, ma ha la facoltà di avvalersi dei servizi di un tale organismo.
- (16) L'obbligo di valutazione della conformità impone al fabbricante di procedere a una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell'apparecchio in relazione ai fenomeni pertinenti, per determinare se l'apparecchio sia conforme ai requisiti in materia di protezione previsti dalla presente direttiva.
- (17) Se un apparecchio può assumere diverse configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica deve stabilire che l'apparecchio è conforme ai requisiti in materia di protezione nelle configurazioni che il fabbricante prevede siano rappresentative di un uso normale nelle applicazioni cui è destinato. In tali casi è sufficiente effettuare una valutazione sulla base della configurazione che ha la massima probabilità di produrre la massima perturbazione e della configurazione soggetta alla massima perturbazione.
- (18) Gli impianti fissi, comprese le macchine di grandi dimensioni e le reti, possono generare perturbazioni elettromagnetiche o essere da esse interessati. Può esistere un'interfaccia tra impianti fissi e apparecchi, e le perturbazioni elettromagnetiche

⁹ GU L 204 del 21.7.1998, p.37, modificata da ultimo dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217, 5.8.1998, p. 18).

prodotte da impianti fissi possono influire su apparecchi, e inversamente. Dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica, è irrilevante se le perturbazioni elettromagnetiche provengono da apparecchi o da impianti fissi. Di conseguenza, gli impianti fissi e gli apparecchi devono essere sottoposti ad un regime coerente e completo di requisiti essenziali. Occorre poter utilizzare per gli impianti fissi norme armonizzate onde dimostrare la conformità ai requisiti essenziali corrispondenti a tali norme.

- (19) Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi non devono essere soggetti all'obbligo della marcatura CE o della dichiarazione di conformità.
- (20) Non è giustificato effettuare la valutazione della conformità di un apparecchio immesso sul mercato per essere integrato in un dato impianto fisso, e non altrimenti commercializzato, separatamente dall'impianto fisso nel quale deve essere incorporato. Un tale apparecchio deve quindi essere esonerato dalle procedure di valutazione della conformità abitualmente applicabili agli apparecchi, ma non deve compromettere la conformità dell'impianto fisso in cui è integrato.
- (21) Un periodo transitorio è necessario per far sì che i fabbricanti e le altre parti interessate possano adattarsi alla nuova regolamentazione.
- (22) La direttiva 89/336/CEE deve pertanto essere abrogata.
- (23) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, ossia assicurare il funzionamento del mercato interno introducendo l'obbligo di conformità delle apparecchiature ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio della proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

- 1. La presente direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.
- 2. La presente direttiva non si applica:
 - (a) alle apparecchiature oggetto della direttiva 1999/5/CE;

- (b) agli aeromobili e alle apparecchiature destinate ad essere installate su aeromobili;
 - (c) alle apparecchiature radio non disponibili in commercio, compresi i kit di componenti per radioamatori, ai sensi della 'articolo 1, definizione 53 delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni¹⁰, e le apparecchiature commerciali modificate e utilizzate da radioamatori.
- 3. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
 - (a) sono incapaci di generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
 - (b) funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.
- 4. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature o ai requisiti qualora i requisiti in essa stabiliti siano armonizzati da una normativa comunitaria più specifica.
- 5. La presente direttiva non ha rilievo ai fini dell'applicazione della legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.

Articolo 2

Definizioni

- 1. A fini della presente direttiva, s'intende per:
 - (a) "apparecchiatura": ogni apparecchio o impianto fisso;
 - (b) "apparecchio": ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
 - (c) "impianto fisso": una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo predeterminato;
 - (d) "compatibilità elettromagnetica": l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente

¹⁰ Costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate dalla Conferenza plenipotenziaria aggiuntiva (Ginevra, 1992), come modificate dalla Conferenza plenipotenziaria (Kyoto, 1994).

e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in questo campo;

- (e) "perturbazione elettromagnetica": ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura;
- (f) "immunità": l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
- (g) "norma armonizzata": una specificazione tecnica adottata da un organismo di normazione riconosciuto su mandato della Commissione, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE per stabilire un requisito europeo, l'osservanza della quale non è obbligatoria.

2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati apparecchi ai sensi del paragrafo 1, lettera b):

- (a) i "componenti" o "sottoinsiemi" destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni;
- (b) i "dispositivi di collegamento pronti per l'uso" destinati ad essere collegati ad un apparecchio da un utente finale per la trasmissione di segnali e che sono immessi sul mercato indipendentemente da tale apparecchio e che possono generare o trasmettere perturbazioni elettromagnetiche quando sono collegati ad esso.

Articolo 3

Immissione sul mercato, messa in servizio

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché le apparecchiature siano immesse sul mercato o messe in servizio soltanto se sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva quando sono installati, mantenuti ed utilizzati correttamente ai fini previsti.

Articolo 4

Libera circolazione delle apparecchiature

- 1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio di apparecchiature conformi alla presente direttiva.
- 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro di misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura, adottate in relazione ad un luogo determinato per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile, o per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate. Gli Stati membri notificano queste misure conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE.

3. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione, in occasione di fiere commerciali, esposizioni o manifestazioni simili, di apparecchiature non conformi alla presente direttiva, a condizione che sia chiaramente segnalato che tali apparecchiature non possono essere immesse sul mercato o messe in servizio fintantoché non sono state rese conformi alla presente direttiva.

Articolo 5 *Requisiti essenziali*

Le apparecchiature di cui all'articolo 1 sono conformi ai requisiti essenziali specificati nell'allegato I.

Articolo 6 *Norme armonizzate*

1. La conformità delle apparecchiature alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* conferisce una presunzione, da parte degli Stati membri, di conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, a cui tali norme si riferiscono.
2. Le modalità di applicazione delle norme armonizzate sono specificate nell'allegato V.
3. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE (qui di seguito "il comitato"), esponendo i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.
4. Sentito il parere del comitato, la Commissione adotta una delle decisioni seguenti per quanto riguarda i riferimenti alla norma armonizzata in questione:
 - (a) non pubblicare;
 - (b) pubblicare con restrizioni;
 - (c) mantenere il riferimento nella pubblicazione di cui al paragrafo 1;
 - (d) ritirare il riferimento dalla pubblicazione di cui al paragrafo 1.

La Commissione informa al più presto gli Stati membri della propria decisione.

Capitolo II **APPARECCHI**

Articolo 7 *Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi*

1. Per dimostrare la conformità di un apparecchio alle disposizioni della presente direttiva, ai fini della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio, è utilizzata la procedura di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità predispongono una documentazione tecnica attestante la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali della presente direttiva.

La documentazione tecnica può comprendere una relazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 11, attestante la conformità dell'apparecchio ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato I. Il fabbricante può determinare l'oggetto e il grado di approfondimento della valutazione da effettuare.

La documentazione tecnica è tenuta a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.

3. La conformità dell'apparecchio a tutti i pertinenti requisiti essenziali è attestata da una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

La dichiarazione di conformità CE è tenuta a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno di dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.

4. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti incombe alla persona che immette gli apparecchi in questione sul mercato della Comunità.

5. Le disposizioni concernenti la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità CE sono riportate nell'allegato II.

Articolo 8 *Marcatura CE*

1. Gli apparecchi la cui conformità alla presente direttiva è stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 7 recano la marcatura CE attestante tale conformità. L'apposizione della marcatura CE è compito del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

La marcatura CE è apposta conformemente alle disposizioni dell'allegato III.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proibire l'apposizione sugli apparecchi, sul loro imballaggio e sulle loro istruzioni per l'uso di segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE.
3. Altri segni possono essere apposti sugli apparecchi, sul loro imballaggi e sulle loro istruzioni per l'uso, purché non compromettano né la visibilità né la leggibilità della marcatura CE.
4. Fatto salvo l'articolo 9, se un'autorità competente accerta che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità rendono gli apparecchi in questione conformi alle disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni imposte dallo Stato membro interessato.

Articolo 9
Misure di salvaguardia

1. Se uno Stato membro accerta che un apparecchio recante la marcatura CE non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, adotta tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato tale apparecchio, vietarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione.
2. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicandone le ragioni e specificando, in particolare, se la non conformità è dovuta:
 - (a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, se l'apparecchio non è conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 6;
 - (b) ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all'articolo 6;
 - (c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 6.
3. La Commissione consulta quanto prima le parti interessate, quindi comunica agli Stati membri se ritiene la misura giustificata o no.
4. Qualora la misura di cui al paragrafo 1 sia giustificata da una lacuna delle norme armonizzate, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone la questione al comitato e avvia la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, se lo Stato membro interessato intende mantenere la misura.
5. Se l'apparecchio non conforme è corredato della relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lo Stato membro interessato adotta le misure del caso nei riguardi dell'autore di tale relazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 10
Decisioni riguardanti il ritiro, il divieto e la limitazione della libertà di circolazione di apparecchi

1. Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva di ritirare un apparecchio dal mercato, vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o limitarne la libertà di circolazione indica le ragioni precise su cui si basa. Tali decisioni sono immediatamente comunicate alla parte interessata, che è al tempo stesso informata dei mezzi di ricorso che la legislazione nazionale vigente nello Stato membro in questione mette a sua disposizione e dei termini entro cui è possibile avvalersene.
2. Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 1, il fabbricante, il suo mandatario o un'altra parte interessata hanno la possibilità di presentare anticipatamente il loro punto di vista, a meno che tale consultazione sia impossibile in ragione del carattere urgente della misura da adottare, in particolare quando esso sia giustificato dall'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.

Articolo 11 *Organismi notificati*

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti per elaborare le relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e li notificano alla Commissione e agli altri Stati membri (organismi notificati).

La notifica precisa se questi organismi sono competenti per tutti gli apparecchi disciplinati dalla presente direttiva o se la loro responsabilità si limita a determinati aspetti specifici.

2. Gli Stati membri applicano i criteri indicati nell'allegato IV per valutare gli organismi notificati.
3. Gli organismi conformi ai criteri di valutazione fissati dalle pertinenti norme armonizzate sono considerati conformi ai criteri specificati nell'allegato IV a cui tali norme armonizzate si riferiscono. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i riferimenti di queste norme.
4. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco di organismi notificati e provvede a tenere aggiornato tale elenco.
5. Se uno Stato membro ritiene che un organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all'allegato IV, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La Commissione ritira dall'elenco di cui al paragrafo 4 il riferimento a quest'organismo.

Capitolo III **IMPIANTI FISSI**

Articolo 12 *Impianti fissi*

1. Gli apparecchi che sono stati immessi sul mercato e che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi della presente direttiva.

Le disposizioni degli articoli 5, 7 e 8 non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi specificamente destinati ad essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio. In tali casi, la documentazione d'accompagnamento indica il luogo dell'impianto fisso e le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non pregiudicare la conformità dell'impianto specificato. La documentazione deve comprendere inoltre le informazioni di cui all'allegato I, punto 4, lettere a) e b).

2. Quando vi è motivo di supporre la non conformità dell'impianto fisso, in particolare quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere la prova della conformità dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviare una valutazione.

Quando una è constatata non conformità, le autorità competenti possono imporre le misure necessarie per rendere gli impianti conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per identificare la persona o le persone responsabili della messa in conformità di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 *Abrogazione*

La direttiva 89/336/CEE è abrogata a decorrere dal (*data d'applicazione*¹¹).

I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE sono considerati riferimenti alla presente direttiva e sono modificati come risulta dalla tavola di corrispondenza figurante nell'allegato VI.

Articolo 14 *Disposizioni transitorie*

Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di apparecchiature conformi alla direttiva 89/336/CEE e immesse sul mercato prima del (*data d'applicazione* + 2 anni).

Articolo 15 *Recepimento*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (*data d'applicazione* – 6 mesi). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal (*data d'applicazione*).
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16 *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

¹¹ La data d'applicazione è fissata a trenta mesi dopo la data di pubblicazione.

Articolo 17
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Requisiti essenziali

1. REQUISITI IN MATERIA DI PROTEZIONE

1. Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che:
 - (a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;
 - (b) presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile.

2. REQUISITI SPECIFICI DEGLI APPARECCHI

2. Valutazione della compatibilità elettromagnetica:

Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di protezione di cui al punto 1.

La valutazione della compatibilità elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati.

Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfanno i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1 in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative di un uso normale nell'applicazione cui gli apparecchi sono destinati.

3. Dispositivi esterni:

Tutti gli apparecchi soddisfano i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1 senza dispositivi esterni con funzioni di filtro o schermatura, a meno che tali dispositivi, accompagnati dalle necessarie istruzioni per l'uso, siano immessi sul mercato congiuntamente agli apparecchi come unità funzionali.

Questa disposizione non si applica agli apparecchi destinati ad essere installati da una persona dotata di competenza tecnica nel campo della compatibilità elettromagnetica. In tali casi, i dispositivi esterni possono non essere immessi sul mercato unitamente agli apparecchi, a condizione che siano disponibili in commercio e che le loro caratteristiche di compatibilità elettromagnetica siano esaurientemente descritte nelle istruzioni per l'uso degli apparecchi.

I dispositivi di collegamento, come spine o cavi, che devono soddisfare requisiti specifici per assicurare la conformità degli apparecchi ai requisiti in materia di protezione di cui al punto 1, possono non essere immessi sul mercato unitamente agli

apparecchi se sono disponibili in commercio e se le loro caratteristiche sono esaurientemente descritte nelle istruzioni per l'uso degli apparecchi.

4. Informazioni obbligatorie:

- (a) ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permetta l'identificazione;
- (b) su ogni apparecchio figura il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se questi non è stabilito nella Comunità, il nome e l'indirizzo del suo mandatario o della persona stabilita nella Comunità responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato della Comunità;
- (c) il fabbricante fornisce informazioni sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione e l'uso dell'apparecchio, affinché, quando sia messo in servizio, esso sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui al punto 1;
- (d) qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso è chiaramente indicata.

5. Dispositivi di collegamento pronti per l'uso:

- (a) i requisiti per gli apparecchi di cui ai punti 2, 3 e 4, lettere c) e d) non si applicano ai dispositivi di collegamento pronti per l'uso;
- (b) i dispositivi di collegamento pronti per l'uso sono progettati e fabbricati di modo tale che, quando sono collegati agli apparecchi cui sono destinati, se sono state osservate tutte le precauzioni specifiche di cui oltre, sia assicurata la conformità ai requisiti in materia di protezione di cui al punto 1.
- (c) i dispositivi di collegamento pronti per l'uso sono corredati di un'indicazione delle caratteristiche tecniche degli apparecchi cui sono destinati a essere collegati e di informazioni sulle precauzioni da osservare per quanto riguarda il collegamento con tali apparecchi, affinché siano soddisfatti i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1.

3. REQUISITI SPECIFICI PER GLI IMPIANTI FISSI

6. Installazione e utilizzo previsto di componenti:

Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1.

ALLEGATO II
Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità CE

1. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica relativa alla progettazione e alla fabbricazione dell'apparecchio deve permettere di valutarne la conformità ai requisiti essenziali. Deve comprendere in particolare:

- una descrizione generale dell'apparecchio;
- una relazione sulla conformità alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte;
- quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, con una descrizione della valutazione della compatibilità elettromagnetica di cui all'allegato I, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.;
- facoltativamente, una relazione di un organismo notificato attestante la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

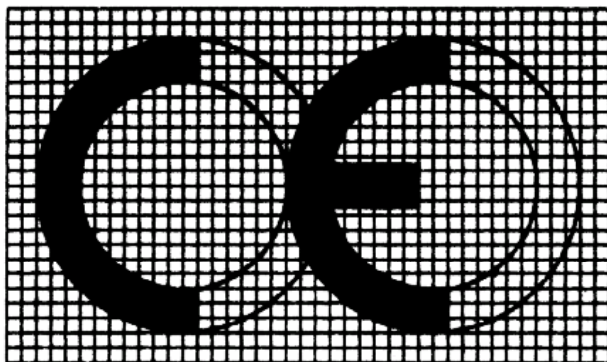
La dichiarazione di conformità CE deve contenere almeno gli elementi seguenti:

- un riferimento alla presente direttiva;
- l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai sensi del punto 4, lettera a) dell'allegato I;
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo mandatario nella Comunità;
- un riferimento datato alle specifiche rispetto a cui è dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della presente direttiva;
- la data e il luogo di rilascio della dichiarazione;
- le generalità e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario.

ALLEGATO III

Marcatura CE

La marcatura CE è costituita dalla sigla "CE" nella seguente forma:



La marcatura CE deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se è ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato.

La marcatura CE deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo consentono, la marcatura CE deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento.

Se l'apparecchio è disciplinato da altre direttive riguardanti altri aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura CE, quest'ultima indica che l'apparecchio è conforme anche a tali altre direttive.

Tuttavia, quando una o più di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che accompagnano l'apparecchio.

ALLEGATO IV
Criteri per la valutazione degli organismi da notificare

1. Gli organismi notificati dagli Stati soddisfano le condizioni minime seguenti:
 - (a) disponibilità di personale e dei mezzi e attrezzature necessari;
 - (b) competenza tecnica e integrità professionale del personale;
 - (c) indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione dei compiti di verifica previsti dalla presente direttiva;
 - (d) indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione;
 - (e) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
 - (f) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale.
2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.

ALLEGATO V
Applicazione di norme armonizzate

1. La corretta applicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee equivale all'esecuzione della valutazione della compatibilità elettromagnetica di cui all'allegato I, punto 2.
2. La conformità ad una norma armonizzata significa la conformità alle sue disposizioni (ad esempio limiti) e la dimostrazione di tale conformità secondo i metodi che descrive o ai quali fa riferimento la norma armonizzata.
3. La presunzione di conformità conseguente all'applicazione di norme armonizzate si limita al campo d'applicazione di tali norme armonizzate e ai requisiti essenziali a cui esse si riferiscono.
4. Le norme armonizzate devono essere scelte e utilizzate conformemente alle disposizioni dei pertinenti documenti di normalizzazione. Il riferimento a tali documenti è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO VI
Tavola di corrispondenza

Direttiva 89/336/CEE	La presente direttiva
Articolo 1, punto 1)	Articolo 2 , paragrafo 1, lettere a), b), c)
Articolo 1, punto 2)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 1, punto 3)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 1, punto 4)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 1, punti 5 e 6)	-
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 5 e allegato I
Articolo 5	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 6	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2, allegato V
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	-
Articolo 7, paragrafo 2	-
Articolo 7, paragrafo 3	-
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafi 3 e 4
Articolo 8, paragrafo 2	-
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafi 3 e 4
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma	Articolo 7
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 8

Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 10, paragrafo 3	-
Articolo 10, paragrafo 4	-
Articolo 10, paragrafo 5	Articolo 7
Articolo 10, paragrafo 6	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 15
Articolo 13	Articolo 17
Allegato I, punto 1	Allegato II, punto 2
Allegato I, punto 2	Allegato III
Allegato II	Allegato IV
Allegato III	-

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla compatibilità elettromagnetica, recante modifica della direttiva 89/336/CEE

NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO

LA PROPOSTA

La proposta di direttiva ha lo scopo di assicurare la libera circolazione dei prodotti cui si riferisce garantendo un ambiente elettromagnetico omogeneo e il regolare funzionamento dei prodotti in questione, principalmente apparecchi elettrici ed elettronici, dispositivi di collegamento pronti per l'uso destinati ad essere collegati ad un apparecchio da un utente finale per la trasmissione di segnali, e impianti fissi costruiti utilizzando detti apparecchi.

La proposta si basa sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea e sostituisce la direttiva 89/336/CEE attualmente in vigore. Risponde alla domanda di semplificazione espressa da tutti gli operatori economici definendo meglio alcuni concetti e chiarendo formulazioni che sono all'origine di difficoltà nell'applicazione della direttiva in vigore. Il campo d'applicazione è stato ridefinito per precisarlo ed estenderlo ad alcuni prodotti.

La proposta trae origine dalla fase III del programma SLIM e in particolare dalla raccomandazione del gruppo SLIM fatta propria dalla Commissione (COM(1999)88).

La proposta è stata per lo più accolta con favore dalle parti interessate ed è considerata confacente alle esigenze del mercato. Rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, cui debbono informarsi i testi comunitari.

L'IMPATTO SULLE IMPRESE

La proposta di direttiva riguarda l'insieme dei settori elettrici ed elettronici, compresi gli apparecchi domestici, le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni.

Come è precisato nella relazione, la valutazione dell'impatto sulle imprese si basa su uno studio indipendente di analisi d'impatto ("Cost benefit analysis on the draft amendment of the EC directive on electromagnetic compatibility", Rpa Ltd, gennaio 2002) e su un "panel" sperimentale di imprese per il mercato interno organizzato dalla Commissione. Lo studio di analisi dell'impatto si è basato su un'indagine svolta presso 410 organizzazioni europee ed internazionali rappresentanti fabbricanti di apparecchi, installatori ed utenti di impianti, laboratori di certificazione, utenti professionali e finali di apparecchiature e consumatori di apparecchi, utenti e

operatori reti radiofoniche, di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché presso le pubbliche autorità.

Entrambi gli studi hanno mostrato che le piccole e medie imprese costituiscono circa il 60% delle imprese interessate, che rappresentano un totale annuo di 800 milioni di prodotti, e che il fatturato annuale complessivo del settore ammonta a circa 400 miliardi di euro. Queste imprese sono distribuite in tutto il territorio della Comunità. Germania, Francia, Italia e Regno Unito rappresentano il 75% delle apparecchiature prodotte.

Per la maggior parte, le imprese che fabbricano i prodotti oggetto della presente proposta di direttiva devono già applicare la direttiva 89/336/CEE. Di conseguenza, non dovranno adottare misure particolari per conformarsi al nuovo testo. Il settore che è stato incluso nel suo campo d'applicazione comprende principalmente i fabbricanti di dispositivi di collegamento pronti per l'uso destinati ad essere collegati dall'utente finale ad un apparecchio per trasmettere segnali. Questi fabbricanti sono per lo più piccole e medie imprese. La proposta non avrà quindi effetti rilevanti sull'economia nel suo insieme; si può prevedere che non avrà effetti sull'occupazione, sugli investimenti o sulla creazione di imprese, con la possibile eccezione di un aumento dell'attività degli organismi competenti. Secondo l'analisi d'impatto, il costo netto per l'insieme dei fabbricanti di prodotti CEM dell'UE ammonterebbe a 2,1 miliardi di euro, pari allo 0,1% del fatturato del settore, distribuiti su un periodo di otto anni.

La proposta non prevede misure specifiche applicabili alle piccole e medie imprese, perché ha già ridotto le procedure di valutazione della conformità ad una semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante senza l'intervento obbligatorio di un terzo.

CONSULTAZIONE

Fin dall'inizio la Commissione, tramite il gruppo di lavoro "SLIM CEM", ha associato all'elaborazione della proposta tutti gli organismi professionali interessati (fabbricanti, gestori di servizi pubblici, organismi di certificazione ecc.). Otto progetti della presente proposta sono stati elaborati e discussi dal gruppo di lavoro SLIM e resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione in modo da permettere alle parti interessate di prenderne conoscenza. Sono state consultate le federazioni ed organizzazioni seguenti:

(1) Fabbricanti

- ORGALIME Gruppo di collegamento delle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e metallurgiche europee
- EURELECTRIC Unione dell'industria elettrica
- EICTA Associazione europea delle industrie delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'elettronica di consumo
- EACM Associazione europea dei fabbricanti di elettronica di consumo

- EUROPACABLE Confederazione europea delle associazioni nazionali dei fabbricanti di fili e cavi isolati

(2) Utenti

- ANEC Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori nella normazione

(3) Altri

- CEN Comitato europeo di normazione
- CENELEC Comitato europeo di normazione elettrotecnica
- ETSI Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni
- ECACB Gruppo degli organismi europei competenti in materia di CEM.

CONCLUSIONI

Lo studio di analisi d'impatto ha raccomandato la revisione della direttiva. Inoltre, a giudizio della Commissione, i costi previsti devono essere valutati in rapporto ai benefici che la proposta comporta, ossia un migliore funzionamento del mercato interno, una maggiore flessibilità per gli operatori economici e, per alcuni prodotti, una migliore protezione. Un altro effetto sarà il miglioramento degli strumenti a disposizione delle autorità competenti per la vigilanza del mercato, il che contribuirà a rendere più eque le condizioni di concorrenza nel mercato.